



Delibera n. **69/2017** del Senato Accademico del **23/05/2017**

pag. 1/4

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP ed HETA Centro Multidisciplinare per il Disagio Psicologico e i Disturbi Alimentari di Ancona per indagare lo sviluppo e le continue trasformazioni del fenomeno dei disturbi dell'alimentazione nel territorio marchigiano.

N. o.d.g.: 03/02

Rep. n. 69/2017

UOR: UFFICIO GARE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Piero TOFFANO	X			
Francesca ACCARRINO				X	Donatella DESIDERI	X			
Chiara ASCANIO	X				Vieri FUSI	X			
Marcos Nahuel MACERONI	X				Nicola GIANNELLI	X			
Marco CANGIOTTI	X				Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Orazio CANTONI	X				Rosella PERSI	X			
Maria Elisa MICHELI	X				Elena VIGANO'	X			
Paolo PASCUCCI	X				Roberta PIERGIOVANNI	X			
Gino TAROZZI	X				Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;

VISTA la proposta pervenuta dal prof. Luigi Alfieri e dalla dott.ssa Angela Genova per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Associazione HETA, Centro Multidisciplinare per il Disagio Psicologico e i Disturbi Alimentari di Ancona;

CONSIDERATO che l'accordo ha l'obiettivo di creare una collaborazione tra Heta e l'Università di Urbino, in particolar modo con il Dipartimento DESP e la Scuola di Scienze Politiche e Sociali, per indagare lo sviluppo e le continue trasformazioni del fenomeno dei disturbi dell'alimentazione nel territorio marchigiano ponendo l'attenzione sulla dimensione sociale e delle relative politiche e servizi territoriali;

CONSIDERATO che la durata dell'accordo è valido per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste dall'accordo di collaborazione verranno stipulate di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti;

VISTA la delibera n. 15/60 del Consiglio di Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)



Delibera n. **69/2017** del Senato Accademico del **23/05/2017**

pag. 2/4

del 3 maggio 2017, con la quale il Dipartimento ha approvato la stipula dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'HETA, Centro Multidisciplinare per il Disagio Psicico e i Disturbi Alimentari;
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione sono stati individuati quali responsabili delle attività il Prof. Luigi Alfieri e la Dott.ssa Angela Genova;
SENTITO il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'HETA, Centro Multidisciplinare per il Disagio Psicico e i Disturbi Alimentari di Ancona nel testo qui di seguito riportato:

**“ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO E HETA CENTRO
MULTIDISCIPLINARE PER IL DISAGIO PSICHICO E I DISTURBI ALIMENTARI DI ANCONA**

L'Università di Urbino Carlo Bo, con sede amministrativa in via Saffi, 2 - 61029 Urbino, P. IVA 00448830414, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. VILBERTO STOCCHI, nato ad Omissis il Omissis, C.F. Omissis, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

L'HETA, Centro Multidisciplinare per il Disagio Psicico e i Disturbi Alimentari, C.F. 93130540425, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Giuliana Capannelli, nata a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, e domiciliata per la sua carica di Amministratore unico presso la sede in Piazza Armando Diaz, n. 2, CAP. 60123 Ancona (AN),

premesse

- che l'Università e l'Associazione HETA sono interessate alla creazione di un stretto e proficuo rapporto di collaborazione negli ambiti di comune interesse attraverso la realizzazione di precise azioni regolate da opportuni accordi di volta in volta stipulati,
- che a tal fine entrambe le parti intendono condividere le strutture esistenti e le specifiche competenze in possesso del proprio personale

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1. Le parti si rendono disponibili a realizzare:

- 1) La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti:
 - a) la mobilità di ricercatori, docenti e personale dell'Ente;
 - b) la mobilità di giovani ricercatori impegnati in programmi post-laurea;
 - c) lo scambio di materiale scientifico;
 - d) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari, corsi di formazione ecc.
- 2) La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti che comporti :
 - a) l'elaborazione di percorsi formativi comuni con l'obiettivo del rilascio di crediti formativi;
 - b) lo svolgimento di tirocini formativi volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti.
- 3) La partecipazione in comune:
 - a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;



Delibera n. **69/2017** del Senato Accademico del **23/05/2017**

pag. 3/4

- b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

Art.2. Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1 punto 1 e 3 stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Per quanto concerne la collaborazione prevista dall'art. 1 punto 2) le modalità di attuazione dei Tirocini di formazione viene regolamentata con una specifica Convenzione tipo.

Art.3. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Urbino.

Art.4. Il presente Accordo è valido per un periodo di 3 anni a partire dalla data della firma di entrambe le parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle parti dovrà essere comunicata in forma scritta tre mesi prima della scadenza.

Le parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi, ancora in corso al momento della disdetta.

Art.5. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art.6. L'Università e l'HETA si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui al presente Accordo di collaborazione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente atto.

L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui al presente Accordo dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le parti.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art.7. Il presente atto redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. Le spese di bollo sono equamente ripartite tra le parti.

Letto approvato e sottoscritto

Ancona

Urbino,



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Delibera n. **69/2017** del Senato Accademico del **23/05/2017**

pag. 4/4

Centro Multidisciplinare per il disagio psichico e i disturbi alimentari - HETA

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Presidente
Dott.ssa Giuliana Capannelli

Il Rettore

Prof. Vilberto Stocchi

”

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.